

DELIBERA N. 276/22/CONS

AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI LINEE GUIDA CONCERNENTI I MECCANISMI DI RECLAMO PREDISPOSTI DAI PRESTATORI DI SERVIZI DI CONDIVISIONE DI CONTENUTI ONLINE E SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA PRESTATORE DI SERVIZI DI CONDIVISIONE DI CONTENUTI ONLINE E UTENTI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 102-DECIES DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 luglio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 6, *lett. c*), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale dispone che “*il Consiglio esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti*”;

VISTA la comunicazione COM (2015) 192 final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 maggio 2015, recante “*Strategia per il mercato unico digitale in Europa*”;

VISTA la comunicazione COM (2016) 288 final della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 maggio 2016, recante “*Le piattaforme online e il mercato unico digitale Opportunità e sfide per l'Europa*”;

VISTO il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *online* e, in particolare, l'articolo 2 recante le definizioni di prestatore di servizi di intermediazione, motore di ricerca *online* e di posizionamento;

VISTA la direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

VISTA la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;

VISTA la direttiva 2019/790/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e, in particolare, l'articolo 17 (di seguito, anche Direttiva);

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*” e, in particolare, l'art. 9 nel quale sono declinati i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*” (di seguito, anche il Decreto);

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 4 giugno 2021, recante “*Orientamenti relativi all'articolo 17 della direttiva 2019/790/UE sul diritto d'autore nel mercato unico digitale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;

VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante “*Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” come modificata e integrata dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 177 (di seguito anche LDA) e, in particolare, il Titolo II-quater, rubricato “*Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*”;

VISTO, in particolare l’art. 102-*decies* della LDA;

TENUTO CONTO dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione alla responsabilità del gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di *hosting* e di condivisione di *file*, così come maturata nell’ambito delle pronunce: Corte di Giustizia dell’Unione europea del 23 marzo 2020 – in causa C-235/08 – C-238/08 *Google France SARL e Google Inc. c. Louise Vuitton Malletier SA* (C-236/08), *Google France SARL c. Viaticum SA e Luteciel SARL* (C-237/08); Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) del 16 febbraio 2012 – in causa C-275/06 – *Productores de Música de España (Promusicae) c. Telefonica de España SAU*; Corte di Giustizia dell’Unione europea del 24 novembre 2011 – in causa C- 70/10 – *Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), Belgian Entertainmen Asociation Video ASBL (Bea Video), Belgian Entertainment Association Music ASBL (Bea Music), Internet Service Provider Association ASBL (ISPA)*; Corte di Giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2012 – in causa C-360/10 – *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) c. Netlog NV*; Corte di Giustizia dell’Unione europea del 12 luglio 2011 – in causa C-234/09 – *L’Oréal SA e altri c. eBay International AG e altri*;

TENUTO ALTRESÌ CONTO della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 26 aprile 2022 – in causa C-401/19 *Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea*;

CONSIDERATO che, alla luce dei sopracitati arresti della Corte di Giustizia, l’art. 17 della Direttiva, paragrafi 1 e 2, recepisce in via normativa i principi secondo cui quando i prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* concedono l’accesso a contenuti protetti dal diritto d’autore caricati dai propri utenti, effettuano un atto di “*comunicazione al pubblico*” rilevante per il diritto d’autore e devono pertanto ottenere un’autorizzazione dai relativi titolari dei diritti. L’articolo 17, paragrafo 3, stabilisce poi che, quando i prestatori di servizi effettuano un atto di comunicazione al pubblico, la limitazione di responsabilità di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE non trova applicazione;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021 (di seguito, “Regolamento”);

VISTA la delibera n. 107/19/CONS del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

- la Direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177 che ha modificato e integrato la legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, anche solo “Legge sul diritto d’autore” o “LDA”);

- il considerando 70 della Direttiva afferma che: “(1) *e misure adottate dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in cooperazione con i titolari dei diritti non dovrebbero pregiudicare l’applicazione di eccezioni o limitazioni al diritto d’autore, in particolare quelle intese a garantire la libertà di espressione degli utenti. Gli utenti dovrebbero avere la possibilità di caricare e mettere a disposizione contenuti creati dagli utenti per le specifiche finalità di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche. Ciò è particolarmente importante al fine di raggiungere un equilibrio tra i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), in particolare la libertà di espressione e la libertà delle arti, e il diritto di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale. Le suddette eccezioni e limitazioni dovrebbero pertanto essere obbligatorie onde garantire che gli utenti beneficino di una tutela uniforme nell’Unione. È importante assicurare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online offrano un efficace meccanismo di reclamo e ricorso per sostenere l’utilizzo per tali specifiche finalità;*

- *i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero anche istituire meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci che consentano agli utenti di contestare le misure adottate in relazione ai contenuti da essi caricati, in particolare nei casi in cui potrebbero beneficiare di un’eccezione o di una limitazione al diritto d’autore in relazione a contenuti caricati per i quali è stato disabilitato l’accesso o che sono stati rimossi. Tutti i reclami presentati nell’ambito di tali meccanismi dovrebbero essere trattati senza indebito ritardo ed essere soggetti a verifica umana. Qualora i titolari dei diritti chiedano ai fornitori di servizi di prendere provvedimenti nei confronti di contenuti caricati dagli utenti, ad esempio disabilitando l’accesso o rimuovendo i contenuti caricati, tali titolari dei diritti dovrebbero giustificare debitamente la loro richiesta. Inoltre, la cooperazione non dovrebbe comportare l’identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei loro dati personali, salvo conformemente alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati*

membri dovrebbero altresì garantire che gli utenti abbiano accesso a meccanismi di ricorso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi dovrebbero consentire la risoluzione imparziale delle controversie. Gli utenti dovrebbero inoltre avere accesso a un giudice o un'altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi”;

- il Titolo II- *quater* della LDA, rubricato “*Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*” (artt. 102-*sexies* - 102-*decies*), che recepisce l’articolo 17 della direttiva ha introdotto delle disposizioni applicabili a una particolare tipologia di prestatori di servizi della società dell’informazione, ossia quelli che l’articolo 2, punto 6 della direttiva definisce “*prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*” (di seguito, anche solo “*Prestatori*”);

- l’articolo 17 della Direttiva, al fine di superare le incertezze che gravano sulla responsabilità dei Prestatori in materia di contenuti caricati in violazione del diritto d'autore, chiarisce il principio secondo cui, quando questi concedono la possibilità ai propri utenti di caricare contenuti protetti dal diritto d'autore, essi effettuano un atto di “*comunicazione al pubblico*” o di “*messa a disposizione del pubblico*”, rilevante per il diritto d'autore e per i diritti connessi;

- tali atti rilevanti devono essere supportati da una base giuridica, ossia da una idonea autorizzazione da parte dei titolari dei relativi diritti; in assenza di tale autorizzazione, i Prestatori rispondono nei confronti dei titolari dei diritti dei contenuti caricati dagli utenti sul proprio servizio, a meno che non dimostrino di ricadere sotto il regime specifico dell’esonero di responsabilità previsto dall’articolo 17, paragrafo 4, della Direttiva;

- in particolare, nell’ipotesi in cui non sia stata concessa alcuna autorizzazione, e a condizione che il Prestatore abbia profuso i massimi sforzi per ottenerla (art. 17, par. 4, *lett. a*), questo può comunque liberarsi dalla responsabilità nei confronti dei titolari dei diritti per gli atti compiuti dagli utenti in due ipotesi particolari: 1) se dimostri di essersi adoperato al meglio, secondo elevati *standard* di diligenza professionale di settore, per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbia ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti (art. 17, par. 4, *lett. b*); 2) se dimostri di aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai propri servizi i contenuti oggetto di segnalazione e di essersi adoperato al meglio per impedirne il caricamento in futuro (art. 17, par. 4, *lett. c*);

- la Direttiva, quindi, da un lato incentiva la negoziazione tra Prestatori e titolari dei diritti volto a favorire la stipula di accordi di autorizzazione e, dall’altro, intende evitare che, in assenza di tali accordi, vengano pregiudicati gli interessi dei titolari dei diritti, con conseguente responsabilità dei Prestatori ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs.

70/2003 sul commercio elettronico. Tale cooperazione, così come espressamente previsto dall'articolo 17 paragrafo 7, della Direttiva, tuttavia, *“non deve impedire la disponibilità di contenuti che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi”*. Come specificato dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 4 giugno 2021, recante *“Orientamenti relativi all'articolo 17 della direttiva 2019/790/UE sul diritto d'autore nel mercato unico digitale”* (di seguito, Comunicazione), un contenuto non è utilizzato in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi se rientra:

- a) nelle eccezioni obbligatorie previste dall'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, ossia se utilizzato (a) con finalità di citazione, critica, rassegna; (b) a scopo di caricatura, parodia o pastiche; ricadente nelle altre eccezioni previste dalla direttiva 2001/29/CE, come recepite nel diritto nazionale;
- b) negli usi da parte di coloro che detengono o hanno acquistato i diritti sui contenuti da essi caricati o gli usi contemplati dall'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2;
- c) negli usi di contenuti non coperti dal diritto d'autore o dai diritti connessi, in particolare per quanto riguarda le opere di dominio pubblico o, ad esempio, i contenuti che non raggiungono la soglia di originalità o non soddisfano qualsiasi altro requisito relativo alla soglia di protezione;

-la decisione del Prestatore sulla legittimità o meno dell'utilizzo di un contenuto, che può comportare la disabilitazione o rimozione dello stesso, così come precisato dalla Comunicazione, avviene alla luce delle informazioni pertinenti e necessarie o delle segnalazioni dei Titolari dei diritti, ai sensi, rispettivamente, delle *lettere b) e c)* del paragrafo 4 dell'art. 17 della Direttiva;

- al fine di consentire agli utenti di contestare la decisione dei Prestatori, avente ad oggetto la disabilitazione dell'accesso a, o la rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati, l'articolo 17, paragrafo 9 della Direttiva impone ai Prestatori di istituire un meccanismo di reclamo celere ed efficace;

-la medesima norma impone agli Stati membri di prevedere che la decisione assunta dai Prestatori nell'ambito dei meccanismi di reclamo possa essere sottoposta a revisione, tramite un meccanismo di risoluzione stragiudiziale della controversia che, dovendo essere decisa in modo imparziale, non può che essere affidata a un soggetto terzo;

TENUTO CONTO che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2022 – *in causa C 401/19 Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea* ha statuito che l'articolo 17 della Direttiva è conforme al diritto dell'Unione, in quanto *“l'obbligo, per i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online, di controllare i contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro piattaforme prima della loro diffusione al pubblico, derivante dal regime specifico di*

responsabilità introdotto dall'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790, e segnatamente dalle condizioni di esonero previste all'articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e lettera c), in fine, di quest'ultima, è stato accompagnato dal legislatore dell'Unione da garanzie adeguate per assicurare, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il rispetto del diritto alla libertà di espressione e d'informazione degli utenti di tali servizi, garantito all'articolo 11 della Carta, nonché il giusto equilibrio tra tale diritto, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, protetto all'articolo 17, paragrafo 2, della Carta, dall'altro";

RILEVATO in particolare, dai punti 93 - 95 della sopra citata sentenza che tra le predette garanzie figurano quelle procedurali di cui all'articolo 17, paragrafo 9 della Direttiva – consistenti nel meccanismo di reclamo celere ed efficace messo a disposizione dal fornitore di condivisione di contenuti *online* e nel ricorso extragiudiziale che consentano la risoluzione imparziale delle controversie – che tutelano il diritto alla libertà di espressione e d'informazione degli utenti di servizi di condivisione di contenuti *online* qualora, nonostante le garanzie poste da queste ultime disposizioni, i fornitori di tali servizi disabilitino comunque, per errore o senza alcun fondamento, contenuti leciti;

RILEVATO che le disposizioni in tema di reclamo e di risoluzione stragiudiziale della controversia aventi ad oggetto l'utilizzo di un determinato contenuto, di cui all'articolo 17, paragrafo 9 della Direttiva, sono state recepite dall'art. 102-*decies* LDA, secondo cui:

“1. Quando i titolari dei diritti chiedono al prestatore di servizi di condivisione di contenuti online di disabilitare l'accesso a loro specifiche opere o ad altri materiali o di rimuoverli, indicano i motivi della richiesta. Le decisioni sulla richiesta di disabilitazione o la rimozione dei contenuti sono soggette a verifica umana. Il prestatore dà immediata comunicazione agli utenti dell'avvenuta disabilitazione o rimozione.

2. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscono e rendono disponibili agli utenti dei servizi meccanismi di reclamo celeri ed efficaci per la contestazione della decisione di disabilitazione dell'accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi caricati. A tal fine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida.

3. Nelle more della decisione sul reclamo, i contenuti in contestazione rimangono disabilitati.

4. La decisione adottata dal prestatore di servizi di condivisione di contenuti online a seguito del reclamo di cui al comma 2 può essere contestata con ricorso presentato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità da essa definite tramite regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. È fatto salvo il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.”

CONSIDERATO che l'art. 102-*decies*, comma 1, LDA, impone, da un lato, ai titolari dei diritti di motivare le richieste di disabilitazione o rimozione di loro specifiche

opere e che, dall'altro, prima che i prestatori assumano una decisione, queste devono essere soggette a verifica umana;

CONSIDERATO che l'articolo 102-*decies*, comma 2, LDA, attribuisce all'Autorità il potere di adottare apposite linee guida affinché i prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* istituiscano e rendano disponibili agli utenti dei meccanismi di reclamo celeri ed efficaci per la contestazione della decisione di disabilitazione dell'accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi caricati;

CONSIDERATO che attraverso lo strumento delle linee guida l'Autorità intende formulare puntuali e vincolanti indirizzi operativi ai prestatori per definire le modalità attuative del precetto di rango primario affinché l'obiettivo di tutela perseguito dal legislatore sia efficacemente conseguito legislativo;

CONSIDERATO che l'efficacia del rimedio del reclamo postula in sé l'esigenza che le decisioni assunte siano caratterizzate da una bassa percentuale di errori (cosiddetti "falsi positivi). A tal fine, i prestatori si impegnano ad adottare ogni più utile iniziativa volta a minimizzazione il rischio di errori nel processo di decisione. In quest'ottica, sia la Direttiva (Considerando 70 e l'articolo 17, paragrafo 9) sia la Comunicazione, prevedono che i reclami presentati nell'ambito dei meccanismi dovrebbero essere trattati senza indebito ritardo ed essere soggetti a verifica umana;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 102-*decies*, comma 4, LDA, attribuisce all'Autorità il potere di adottare un regolamento che disciplini le modalità attraverso le quali la decisione adottata dal prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online* nell'ambito del reclamo può essere contestata con ricorso presentato davanti alla medesima Autorità. Al fine di rendere effettivo tale strumento di tutela, l'utente deve poter ricorrere all'Autorità anche nel caso in cui il prestatore, disattendendo il principio di celerità della trattazione del reclamo, non assuma la decisione nei termini stabiliti;

CONSIDERATO nel suo complesso il dibattito conclusivo tenutosi presso il Parlamento europeo nel marzo-aprile 2019 nel corso dei lavori concernenti l'adozione del testo finale della Direttiva UE 2019/790, sulla Relazione del Deputato Axel Voss e in ordine all'Emendamento n. A8-0245/271 illustrato a nome della Commissione giuridica dal Deputato Pavel Svoboda;

RITENUTO di sottoporre a consultazione pubblica il presente provvedimento avente ad oggetto, rispettivamente, le linee guida di cui all'art. 102-*decies*, comma 2, LDA e il regolamento di cui all'art. 102-*decies*, comma 4, LDA;

RITENUTO congruo il termine di trenta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

UDITA la relazione del Commissario, Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo Unico

1. Sono sottoposti a consultazione pubblica i seguenti provvedimenti: *“Schema di linee guida concernenti i meccanismi di reclamo predisposti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online”* e *“Schema di regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra prestatore di servizi di condivisione di contenuti online e utenti di cui all'articolo 102-decies della legge 22 aprile 1941, n. 633”* di cui agli allegati A e B alla presente delibera, di cui formano parte integrante e sostanziale.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato C alla presente delibera.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera, comprensiva degli allegati, è pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba